



Città di Grotto.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30 luglio 2024

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento e ambito di applicazione.....	3
Art. 2	Applicazione delle disposizioni generali	3

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 3	Agenti accertatori.....	4
Art. 4	Accertamento della violazione	4
Art. 5	Sanzioni amministrative pecuniarie	5
Art. 6	Contestazione della violazione.....	5
Art. 7	Verbale di contestazione	6
Art. 8	Notificazione degli estremi della violazione	6
Art. 9	Concorso di persone	7
Art. 10	Solidarietà	7
Art. 11	Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità	7
Art. 12	Non trasmissibilità dell'obbligazione	7

CAPO II - ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 13	Pagamento in misura ridotta	8
Art. 14	Introito dei proventi	8
Art. 15	Scritti difensivi	8
Art. 16	Rapporto all'autorità competente	8
Art. 17	Esame degli scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento	9
Art. 18	Ordinanza – ingiunzione	9
Art. 19	Organo competente per l'adozione delle ordinanze.....	10
Art. 20	Entità della sanzione	11
Art. 21	Rateizzazione della sanzione.....	11
Art. 22	Autotutela.....	12
Art. 23	Opposizione all'ordinanza – ingiunzione	12
Art. 24	Esecuzione forzata	13
Art. 25	Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - Istanza di riesame in autotutela.....	13
Art. 26	Difesa in giudizio dell'Ente	14

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE ED ATTI RIPRISTINATORI

Art. 27	Sequestro	14
Art. 28	Confisca	15
Art. 29	Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate	15
Art. 30	Sanzioni accessorie	16
Art. 31	Misure repressive non sanzionatorie	17
Art. 32	Recidiva, reiterazione, ripetizione delle violazioni.....	17

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE ED ATTI RIPRISTINATORI

Art. 33	Pubblicazione	17
Art. 34	Disposizioni transitorie e finali	17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. L.gs 18 luglio 2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie, consistenti nella confisca o nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei dirigenti/responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.

Sono altresì escluse dalla presente disciplina le sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle leggi e regolamenti in materia tributaria.

2. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il rapporto il Comune o uno dei suoi organi.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

4. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione pecuniaria per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richiesta di audizioni e irrogare sanzioni.

5. Fatta eccezione per gli articoli 30 e 31, esula dal presente regolamento la disciplina del procedimento per l'applicazione delle misure repressive non sanzionatorie. Esse si estrinsecano nei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari che, pur essendo successivi alla commissione di una violazione, mirano direttamente alla reintegrazione dell'interesse pubblico leso. In tal caso, il procedimento è retto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I proventi derivanti dall'applicazione delle suddette sanzioni spettano al Comune.

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

2. Le norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.

3. Alle violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.

4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

5. Le disposizioni contenute in precedenti ordinanze o regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie correlate all'articolo 106 e seguenti del R.D. 383/1934 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 3 - Agenti accertatori

1. Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di leggi, regolamenti o di ordinanze sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Sempre con decreto motivato del Sindaco, le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente, da appartenenti ad associazioni di volontariato, che abbiano in essere convenzioni con il Comune di Grottammare e dopo aver frequentato apposito corso con superamento di esame finale.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 4 - Accertamento della violazione

1. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria si procede secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

2. Il compimento degli atti di accertamento e di contestazione di cui agli articoli 21 e 22 è documentato in apposito processo verbale.

3. L'accertamento delle violazioni punite con una sanzione amministrativa si estrinseca in un autonomo procedimento. Tale procedimento inizia con la constatazione dei fatti che possano costituire infrazione amministrativa, e termina nel momento in cui l'agente abbia piena cognizione degli elementi costitutivi dell'illecito, a seguito degli accertamenti e delle valutazioni che si rendessero necessari. Tale momento non coincide necessariamente con l'epoca della commissione del fatto illecito.

4. Dell'avvenuto accertamento dell'illecito è redatto processo verbale, sottoscritto dall'agente accertatore, contenente la sommaria descrizione del fatto accertato, le indicazioni di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e, ove del caso, del responsabile per il fatto dell'incapace o del minore e dell'obbligato in solido, nonché le norme violate e l'entità della sanzione.

5. Il processo verbale fornisce, inoltre, al trasgressore ragguagli circa le modalità ed il termine per addivenire, quando sia consentito, al pagamento in misura ridotta della sanzione, precisa l'ammontare della somma da pagare e fa menzione del termine e dell'autorità competente a decidere sugli eventuali scritti difensivi nonché della facoltà di chiedere l'audizione personale. Riporta, infine, le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chieda l'inserzione. La facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del versamento, salvo il differimento del termine entro il quale effettuarlo fino alla emanazione della ordinanza-ingiunzione.

6. Copia del processo verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

7. Costituiscono mere irregolarità, emendabili in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, gli errori:

a) meramente materiali contenuti nel processo verbale di accertamento in merito alle circostanze di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta, che non ne cagionino l'incertezza assoluta;

b) concernenti le generalità del responsabile, nel caso in cui sia possibile identificarlo in base ad altri elementi desumibili dall'attività di accertamento compiuta;

- c) circa la individuazione della norma violata, allorché l'ordinanza ingiunzione sia emessa per fatti inclusi fra quelli contestati; all'errore è equiparata l'omissione;
8. L'omessa o l'erronea indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, non determinano la nullità della sanzione, laddove siano integrate o corrette mediante notificazione ai responsabili entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
9. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minore, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.

Art. 5 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme dei regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma di danaro da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Nel caso in cui le norme regolamentari del Comune costituiscano attuazione di disposizioni di legge, l'entità della sanzione pecuniaria è determinata in base a queste ultime.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano anche in seguito all'accertamento dell'inottemperanza alle ordinanze assunte dal Sindaco o dai dirigenti/responsabili di servizio in base alla legge o ai regolamenti. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi che specialmente dispongano per una determinata materia.
3. Ai sensi della Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n.92, che, con l'introduzione dell'art. 16 bis, ha modificato l'art.16 comma 2 delle Legge 689/1981, la Giunta comunale ha la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, un diverso importo di pagamento in misura ridotta, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 (che salvo diversa disposizione di legge è stabilito da € 25,00 a € 500,00) in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;
4. Per le violazioni attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano fissate sanzioni in forma esplicita, si applica la misura del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
5. Per i Regolamenti e le Ordinanze già in vigore e che prevedono sanzioni amministrative graduate tra un minimo ed un massimo, continuano ad applicarsi quelle ivi previste con l'eccezione che, qualora il minimo edittale sia inferiore ad euro 25,00, dovrà essere applicato il minimo edittale previsto dal 1° comma pari ad euro 25,00 e che, qualora il massimo edittale sia superiore ad euro 500,00, dovrà essere applicato il massimo edittale previsto dal 1° comma pari ad euro 500,00.
6. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in base all'art. 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 le sanzioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2002 ed espresse in lire vengono convertite in euro. Se tale operazione produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata all'unità inferiore eliminando i decimali.
7. Salvo diversa disposizione, è sempre consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981.
8. Qualora l'infrazione commessa abbia recato danno a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6 - Contestazione della violazione

1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche all'autore della violazione ed all'obbligato in solido, se presente al momento della contestazione.
2. Autore della violazione è colui che pone in essere la condotta, commissiva od omissiva, amministrativamente sanzionata.

Rispondono altresì per fatto proprio coloro che sono tenuti alla sorveglianza delle persone non imputabili per non avere compiuto i diciotto anni o per non avere la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, salvo che lo stato di incapacità non derivi da colpa o sia stato preordinato dall'autore dell'illecito.

3. La responsabilità solidale è esclusa nel caso di insussistenza del rapporto che la giustifica, nelle ipotesi previste dalla legge.

4. Il processo verbale di accertamento deve indicare il momento dell'accertamento del fatto; diversamente, si presume che accertamento e commissione siano avvenuti contestualmente.

Art. 7 - Verbale di contestazione

1. La violazione di una disposizione di un'ordinanza e di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- la descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
- le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido;
- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- la sottoscrizione del verbalizzante.
- le modalità di pagamento in misura ridotta, ove ammesso;
- l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed il termine per la loro presentazione.

3. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge n. 689/81.

4. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

Art. 8 - Notificazione degli estremi della violazione

1. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

2. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. È, inoltre, indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.

3. Nel caso di illecito omissivo o commissivo a carattere permanente, il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui la permanenza è cessata. L'onere della prova in merito alla cessazione della permanenza incombe sul responsabile dell'illecito.

4. L'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione non è tenuta a rilevare d'ufficio la nullità della notificazione del processo verbale nei termini prescritti, salvo che sia stata opposta negli scritti difensivi.

5. La notificazione è eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile ovvero a mezzo PEC presso il domicilio digitale o mediante il servizio postale, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La nullità della notificazione del processo verbale è sanata per il raggiungimento del suo scopo, ai sensi dell'articolo 160 del Codice di Procedura Civile.

Art. 9 - Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito.

2. Nel caso in cui due o più persone concorrano nell'illecito amministrativo, la contestazione della violazione, ove possibile, è effettuata con processi verbali distinti. La redazione di un unico processo verbale non invalida il procedimento di accertamento se contenga gli elementi necessari alla contestazione degli illeciti ed indichi le circostanze di cui al successivo comma 3.

3. I processi verbali di cui al primo periodo del comma 1 sono trasmessi all'autorità competente assieme a nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince la sussistenza del concorso, qualora le stesse non siano specificate nei verbali stessi.

Art. 10 - Solidarietà

1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

3. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 11 - Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni di norme, regolamenti e ordinanze, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità e di legittima difesa.

5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 12 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

2. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste.

CAPO II - ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 13 - Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle eventuali spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. Qualora la disposizione sanzionatoria non preveda il minimo edittale, l'entità del pagamento è fissata al terzo del massimo.
2. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista può stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 comma 2 della L. 689/81, come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/08 di conversione del D.L. 92/08, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma primo.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha efficacia estintiva dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e facendo venir meno la materia del contendere. Ciò anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 16, i quali, pertanto, verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.
6. Il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza dal diritto di estinguere il procedimento sanzionatorio;
7. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione sia stato indicato in modo erroneo sul processo verbale di accertamento e di contestazione, l'organo accertatore notifica agli obbligati un atto per la sua rettifica. I termini per la presentazione di scritti difensivi o per l'effettuazione del pagamento in misura ridotta decorrono dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario.
8. Qualora il pagamento in misura ridotta sia effettuato, su erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o ad un ufficio del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue comunque il procedimento sanzionatorio.
9. Laddove il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza è rimborsata.

Art. 14 - Introito dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.

Art. 15 - Scritti difensivi

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto è ammesso a presentare scritti difensivi e documenti, che devono pervenire al Comune entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, con l'eventuale richiesta di essere sentito personalmente. Con gli scritti difensivi l'interessato espone gli argomenti ed allega i documenti per cui, ritenendo infondato l'accertamento, chiede l'archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio.
2. Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avvenga posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi estingue il procedimento sanzionatorio.
3. Gli scritti difensivi e documenti non sono assoggettati all'imposta sul bollo.

Art. 16 - Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il

pagamento, il rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, all'autorità competente di cui all'art. 19 del presente regolamento

Art. 17 - Esame degli scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

1. Qualora ne sia fatta richiesta, sono comunicati al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui ha luogo l'audizione personale. La comunicazione è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o presso il domicilio digitale o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la piena conoscenza. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito processo verbale, sottoscritto dall'interessato, o da persona da lui delegata per iscritto, e dal responsabile del procedimento, o da altro dipendente addetto all'istruttoria, che funge da ufficiale verbalizzante.

2. Si prescinde dall'audizione personale qualora l'interessato, pur avendone fatta richiesta, non si sia presentato il giorno previsto per il detto incombenza senza allegare un giustificato e documentato impedimento. L'assenza ingiustificata all'audizione richiesta dall'interessato verrà valutata ai fini dell'incremento dell'entità della sanzione pecuniaria amministrativa prevista.

3. È in facoltà dell'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, per il tramite del responsabile del procedimento, di chiedere all'agente che ha accertato la violazione di far pervenire, entro trenta giorni, le proprie controdeduzioni ed i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio in merito agli scritti difensivi, alla documentazione allegatavi ed alle risultanze dell'audizione personale, nonché il suo parere in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta di archiviazione. Tale facoltà può essere comunque esercitata anche difettando la presentazione di scritti difensivi, laddove se ne ravvisasse la necessità.

4. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge l'infondatezza dell'accertamento, l'autorità competente emana ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'unità organizzativa cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione. Altrimenti, la medesima autorità determina la somma per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e di notificazione, all'autore dell'illecito ed alle persone che sono solidalmente obbligate al pagamento della sanzione.

5. L'ordinanza ingiunzione è emanata e notificata ai destinatari entro il termine di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione dovuta.

Art. 18 - Ordinanza – ingiunzione

1. Nel caso di ricezione di scritti difensivi, l'autorità competente, entro 180 (centottanta) giorni, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui l'autorità competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

2. Nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito o qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non siano stati presentati scritti difensivi avverso il verbale di accertamento, l'autorità competente, entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del rapporto di cui all'art. 16 del presente regolamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui l'autorità competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione l'autorità competente, come individuata dal successivo articolo 19, ai sensi dell'articolo 11 della L. 689/81, deve aver riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle

conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso, alle sue condizioni economiche ed alla reiterazione delle violazioni. La quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione viene quantificata entro i limiti edittali previsti.

4. Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

6. L'ordinanza-ingiunzione fa menzione:

a) dell'autorità dalla quale promana;

b) della legge di cui fa applicazione;

c) del compimento degli atti di accertamento della violazione e delle forme della contestazione dell'illecito;

d) dei motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento; i motivi possono essere espressi in forma sintetica o ricavabili per relationem dal processo verbale di accertamento, o da altro atto facente parte del procedimento sanzionatorio;

e) della determinazione in concreto dell'entità della sanzione;

f) dell'ammontare della sanzione e dell'entità e della specie delle spese di cui si ingiunge il contestuale pagamento;

g) delle generalità dell'autore della violazione e degli eventuali responsabili in solido, o di chi sia comunque tenuto per legge al pagamento;

h) dell'ufficio competente a ricevere il pagamento;

i) del termine e dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso;

l) di quant'altro sia richiesto dalle norme vigenti in materia.

7. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione avviene ai sensi del Codice di Procedura Civile ovvero a mezzo PEC presso il domicilio digitale oppure mediante il servizio postale, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890, e successive modificazioni. La nullità della notificazione è sanata dalla dimostrazione della piena conoscenza dell'ordinanza ingiunzione da parte del destinatario, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 156 del suddetto Codice.

Art. 19 - Organo competente per l'adozione delle ordinanze

1. L'organo competente ad adottare l'ordinanza ingiunzione, o di archiviazione, o per l'irrogazione di sanzioni accessorie è il Responsabile di Area o, in alternativa, il Responsabile del Uffici, delegato ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.

2. L'organo competente ad adottare l'ordinanza ingiunzione, o di archiviazione, o per l'irrogazione di sanzioni accessorie conseguenti ai verbali di contestazione di violazioni amministrative è il Responsabile di Area cui afferisce il Servizio Legale e contenzioso o il Responsabile di Servizio.

3. Il Responsabile di Area riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il Responsabile di Area sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il Responsabile di Area può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

6. In ogni caso non potrà essere individuato quale Autorità competente ad emettere ordinanze di ingiunzione o di archiviazione, il responsabile dell'Area cui appartiene l'organo accertatore, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti rispetto a quelli che accertano.

Art. 20 - Entità della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si applicano i criteri previsti dalla legge.

2. Qualora l'obbligato non abbia provveduto, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, al pagamento in misura ridotta entro i termini previsti dall'art. 16 della L. 689/81, l'entità della sanzione potrà essere determinata secondo i seguenti criteri:

a- Nel caso in cui non emergano particolari elementi tra quelli previsti dalla legge e dal presente regolamento ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora avverso il processo verbale di contestazione non siano stati presentati scritti difensivi, e l'accertamento risulti fondato, sarà applicata, con ordinanza-ingiunzione, una sanzione maggiorata del:

- 80% per violazioni con pagamento in misura ridotta fino ad € 100,00
- 50% per violazioni con pagamento in misura ridotta compresi tra € 101,00 ed € 250,00;
- 30% per violazioni con pagamento in misura ridotta compresi tra € 251,00 ed € 500,00;
- 10% per violazioni con pagamento in misura ridotta superiori ad € 500,00;

e comunque entro il limite del massimo edittale previsto.

È comunque fatta salva l'applicazione dei criteri di cui articolo 11 della Legge 689/1981 anche al fine di graduare l'entità della sanzione fino al massimo edittale.

b- Nel caso in cui emergano particolari elementi tra quelli previsti dalla legge e dal presente regolamento ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora avverso il processo verbale di contestazione siano stati presentati scritti difensivi, avendo come base l'entità della sanzione determinata ai sensi del comma precedente, la stessa potrà essere modulata con l'applicazione di una diminuzione o di una maggiorazione, a seconda dei casi, pari al 20% in relazione a quanto di seguito specificato.

Al fine della valutazione della gravità della violazione rilevano le modalità della condotta, l'entità della lesione o del pericolo di lesione del bene tutelato e, ove desumibile dagli atti del procedimento, l'elemento soggettivo dell'agente.

L'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione rileva quando l'Amministrazione abbia avuto notizia di idonee condotte riparatrici poste in essere dal responsabile. L'apprezzamento della personalità dell'agente è condotto in ragione degli illeciti da lui precedentemente commessi nel settore interessato dalla violazione ascrittagli, nonché in ragione della presentazione di scritti difensivi palesemente pretestuosi e infondati, ossia privi di documenti o elementi significativi ai fini dell'istruttoria procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale di irrogazione della sanzione, in quanto supportati da argomentazioni avulse, generiche o, comunque, inconferenti rispetto alla violazione contestata. Le condizioni economiche dell'agente sono valutate facendo applicazione dei medesimi criteri previsti dal presente regolamento per la rateizzazione della sanzione.

c- Nel caso di reiterazione specifica infraquinquennale l'importo della sanzione può essere ulteriormente maggiorato del 25% per ogni violazione accertata con provvedimento definitivo, fino al raggiungimento del massimo edittale.

Art. 21 - Rateizzazione della sanzione

1. Gli interessati che si trovino in condizioni economiche disagiate, autocertificabili nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, possono richiedere all'autorità competente a ricevere il rapporto il pagamento rateale della sanzione.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili allegare per documentare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria (ISEE).
3. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.
4. Sulla richiesta di rateazione provvede l'autorità competente, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.
5. Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Grottammare, adottato con delibera di Consiglio n. 77 del 30.9.1998 e ss. ii. e mm., la rateizzazione può essere concessa solo in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad €. 100,00;
6. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, in rate mensili, da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15, fatta salva l'applicazione degli interessi legali e delle spese del procedimento.
7. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
8. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, nei novanta giorni successivi. Decorso inutilmente tale ultimo termine, si fa luogo alla riscossione coattiva. senza bisogno di ulteriore avviso.
9. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall'articolo 26 della L. 689/81 e dall'art. 17 del vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Grottammare.

Art. 22 - Autotutela

1. I processi verbali di accertamento illegittimi sono annullati d'ufficio, anche successivamente alla loro notificazione, dal Comando degli agenti che li hanno redatti a norma di legge.
2. Le ordinanze ingiunzione o applicative di sanzioni accessorie illegittime sono annullate d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a dodici mesi dal momento della loro adozione e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'autorità emanante. Quest'ultima ha la facoltà di chiedere parere motivato dell'organo accertatore qualora l'illegittimità dell'ordinanza derivasse da vizi dell'accertamento o della contestazione.

Art. 23 - Opposizione all'ordinanza - ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5 e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace.
4. L'opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
 - a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
 - c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

- e) valutaria;
- f) di antiriciclaggio.

5. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

6. Nel giudizio di primo grado l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio avvalendosi di funzionari appositamente delegati con atto del Sindaco.

7. Alla memoria di costituzione, o ad altro atto del processo di opposizione, è allegata nota per la liquidazione delle spese vive sostenute dall'amministrazione per la sua difesa in giudizio, nel caso in cui il giudice rigetti il ricorso e condanni la parte soccombente a rimborsarle le spese di lite.

Art. 24 - Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione (30 giorni dalla notifica), ad eccezione del caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si procede alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. L'organo competente procede alla riscossione delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo e ingiunzione fiscale (art.27 della L. n.689/81) nel rispetto dei termini di prescrizione stabiliti dall'art.28 della L. n.689/81.

3. La cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica, presentando ricorso all'autorità competente per territorio ex artt. 22 e 22bis della L. n.689/1981.

4. La richiesta di rateizzazione della cartella esattoriale deve essere inoltrata all'Agente della Riscossione ai sensi di quanto previsto dall'art.19 del D.P.R. n.602/1973.

5. È facoltà del Comune di affidare a terzi le attività di gestione e riscossione delle entrate extratributarie derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 25 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - Istanza di riesame in autotutela

1. Il trasgressore, nel caso in cui ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute può presentare, all'organo che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione, istanza di riesame in autotutela in carta semplice. La presentazione della richiesta di riesame in autotutela non interrompe o sospende l'esecuzione né i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

2. L'obbligato può presentare istanza di riesame dell'atto esecutivo qualora:

- a) l'obbligazione sanzionatoria risulti prescritta a causa dell'omessa notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, o di sua inesistenza o nullità insanabile;
- b) la notificazione dell'atto esecutivo (cartella esattoriale) sia avvenuta oltre il termine prescrizionale di cinque anni, decorrenti dalla data di notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, fatti salvi gli atti interruttivi che fossero stati adottati;
- c) la somma comminata con l'ordinanza - ingiunzione o nell'atto esecutivo sia stata pagata;
- d) ricorrano errori nella persona debitrice o di calcolo della sanzione.

3. L'istanza è presentata in carta semplice oppure spedita a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nella stessa va specificato l'atto di cui si chiede l'annullamento, totale o parziale, nonché i motivi per cui lo si ritiene illegittimo, allegando a tal fine idonea documentazione.

4. L'ufficio competente, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, procede ad effettuare lo sgravio, totale o parziale, dell'atto esecutivo, dandone comunicazione al concessionario del servizio di riscossione. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga a pagamento già avvenuto, il Comune restituisce la somma incassata.

Art. 26 – Difesa in giudizio dell'Ente

1. Nell'eventuale giudizio di opposizione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150, richiamato altresì dall'art. 22 della Legge 24.11.1989 n. 681, avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento, il Comune potrà essere rappresentato e difeso da propri funzionari muniti di specifica delega.

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE ED ATTI RIPRISTINATORI

Art. 27 - Sequestro

1. È facoltà degli organi addetti all'accertamento di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge.

2. Gli interessati hanno diritto di proporre, anche immediatamente, opposizione al sequestro all'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione. L'autorità competente, esaminata la legittimità del sequestro in base alle argomentazioni addotte dall'opponente, decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro il termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso. L'ordinanza è tempestiva se sia stata emanata entro il suddetto termine, indipendentemente dalla eventuale notificazione o comunicazione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

3. In caso di opposizione al sequestro, l'inutile decorso di dieci giorni, senza alcuna decisione da parte dell'autorità amministrativa, determina il venir meno della sua efficacia, salva restando l'applicabilità dell'autonoma sanzione pecuniaria o della confisca qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla legge.

4. È altresì in facoltà del proprietario o di altro avente titolo sulla cosa sequestrata di farne istanza di restituzione, previo pagamento delle eventuali spese di custodia, sempreché provi il suo diritto e non si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. In tal caso, non trovano applicazione il secondo ed il terzo periodo del comma 2.

5. Nei procedimenti di opposizione al sequestro e per la restituzione delle cose sequestrate gli interessati non hanno la facoltà di richiedere l'audizione personale. Il provvedimento di rigetto dell'opposizione al sequestro o dell'istanza di restituzione non sono impugnabili in sede giurisdizionale.

6. Qualora le cose sequestrate possano alterarsi, è facoltà dell'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione autorizzarne, su richiesta, l'alienazione o la distruzione. La richiesta, presentata dal responsabile dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o del diverso ufficio competente alla custodia delle cose sottoposte alla misura cautelare, fa menzione dell'alterabilità della merce secondo l'apprezzamento degli agenti che hanno operato il sequestro o dello stesso richiedente; ad essa sono allegati almeno il processo verbale di sequestro e quello di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.

7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione o alla distruzione delle cose sequestrate è tenuta ad accertare esclusivamente:

a) la sussistenza, in via incidentale, dei presupposti giuridici che possono legittimare la confisca amministrativa delle cose sequestrate. È comunque fatto salvo l'esito del procedimento per l'applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, fatta eccezione per l'ipotesi di confisca necessaria di cui all'articolo 20, penultimo comma, della Legge n. 689 del 1981;

b) l'indicazione, nella relativa richiesta, dell'alterabilità delle cose.

8. L'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate è eseguita a cura dell'ufficio che le ha in custodia. Prioritariamente, le cose sequestrate sono vendute nel rispetto delle norme che disciplinano i contratti attivi del Comune. Sono tuttavia ammesse:

a) la donazione ad associazioni, enti ed organizzazioni senza scopo di lucro della merce deperibile, di valore stimato non eccedente i 1.000 euro, qualora non sia possibile ovvero sia estremamente difficoltoso provvederne alla vendita o alla conservazione.

b) la distruzione della merce deperibile, laddove sia impossibile ovvero estremamente difficoltoso provvederne alla vendita o alla donazione, e delle cose passibili di confisca necessaria ai sensi della disposizione normativa sopra citata.

9. Con apposito atto sono definite le modalità operative inerenti la gestione del procedimento del sequestro cautelare amministrativo che non siano state già previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, dal D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 e dal presente regolamento. L'atto summenzionato, in particolare:

a) delinea l'attività e le cautele da porre in essere nell'espletamento delle operazioni e nella redazione degli atti connessi all'adozione del sequestro;

b) definisce i termini per la trasmissione dei documenti e per l'adozione degli atti e dei provvedimenti annoverati nella sequenza procedimentale;

c) stabilisce criteri per il riconoscimento dell'alterabilità e della deperibilità delle cose sequestrate, anche mediante l'individuazione di categorie merceologiche, ai fini dell'applicazione dei commi da sesto ad ottavo del presente articolo.

Art. 28 – Confisca

1. Avverso i verbali di sequestro è ammessa opposizione da presentare al Servizio Legale e contenzioso, entro 30 giorni, secondo le disposizioni dell'articolo 19 della Legge 689/1981.

2. Se le motivazioni dedotte in opposizione avverso il sequestro sono irrilevanti, è disposto il rigetto motivato dell'opposizione entro 10 giorni dalla data di presentazione.

3. Il termine di cui al comma precedente è sospeso, una sola volta, nel caso in cui l'ufficio competente chieda le controdeduzioni agli organi che hanno effettuato il sequestro, o maggiori chiarimenti al ricorrente e ricomincia a decorrere dal giorno in cui pervengono i riscontri richiesti.

4. Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione, con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento viene disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro.

5. L'autorità competente ha facoltà di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, e deve provvedervi per le cose che ne sono il prodotto, sempre che esse appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In tal caso, la confisca è applicata con il provvedimento che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, o con ordinanza successiva, separata.

6. La confisca è applicabile sino a quando i provvedimenti che ingiungono il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma precedente non siano divenuti esecutivi. L'attuazione delle ordinanze di confisca è subordinata alle condizioni previste dal precedente periodo, che si intendono automaticamente inserite nel provvedimento.

7. Si può prescindere dall'ordinanza ingiunzione di pagamento nei casi in cui sia disposta la confisca amministrativa delle cose la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisca violazione amministrativa, ed in ogni altra ipotesi di confisca necessaria prevista dalla legge. L'ordinanza ingiunzione di cui al precedente periodo non costituisce, altresì, presupposto per l'assunzione delle misure non sanzionatorie previste dalla legge e dal presente regolamento.

8. L'esecuzione della confisca fa carico agli organi che hanno disposto il sequestro, salvo diversa disposizione normativa. La confisca produce l'ablazione in favore del Comune del diritto di proprietà della cosa confiscata, che è detenuta ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982.

Art. 29 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate

1. Quando il provvedimento di confisca diviene definitivo le cose confiscate, qualora abbiano valore inferiore a 200,00 euro, ovvero allorché si tratti di beni soggetti a rapida obsolescenza, possono essere devolute in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità socio-assistenziali, e comunque senza scopo di lucro.

2. Gli enti e le associazioni interessate possono comunicare annualmente, entro il 31 marzo, al competente Settore la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate. L'attribuzione delle cose confiscate che non siano deperibili è effettuata annualmente a favore degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, in presenza dei loro rappresentanti e del Comandante del Corpo di Polizia municipale o di un suo delegato. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti indicate nelle suddette comunicazioni.
3. Qualora le cose confiscate non fossero devolute in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto, direttamente ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982 oppure, per motivate ragioni, da parte di un terzo concessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.
4. Se le merci confiscate siano deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte o non più idonee all'uso cui erano destinate, purché si tratti di beni fungibili, sono distrutte a spese del trasgressore, previa motivata richiesta al Settore competente. Dell'avvenuta distruzione è redatto apposito processo verbale, il quale va trasmesso senza indugio al Settore competente.
5. Decorsi sei mesi dalla notifica del provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione delle cose sequestrate e le stesse non siano state ritirate dall'avente diritto, l'autorità competente procede alla devoluzione in beneficenza, alla vendita o distruzione delle stesse con le modalità di cui ai commi precedenti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 30 - Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie consistenti nella confisca o nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti amministrativi sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, in base a segnalazione del corpo di Polizia Locale, cui è allegato il processo verbale di accertamento da cui scaturisce la sanzione principale, debitamente notificato. La segnalazione fa menzione della norma che consente o impone l'applicazione della pena accessoria; tale indicazione non vincola l'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza con cui è applicata la sanzione accessoria. Le segnalazioni sprovviste della suddetta documentazione ed indicazione sono improcedibili.
2. Le sanzioni amministrative accessorie sono applicate con l'ordinanza ingiunzione di pagamento della pena pecuniaria, una volta che questa sia divenuta definitiva per decorso del termine di opposizione o a seguito della sua reiezione con provvedimento passato in giudicato. Si prescinde dall'ordinanza ingiunzione nel caso di confisca necessaria delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione od alienazione costituisca violazione amministrativa, di applicazione delle misure repressive non sanzionatorie ed in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
3. La confisca amministrativa è disposta riguardo alle cose che appartengano ad uno dei soggetti cui è ingiunto il pagamento, ivi comprese le persone, fisiche o giuridiche, gli enti privi di personalità giuridica o gli imprenditori chiamati a rispondere dell'illecito in solido con il trasgressore. Per la proprietà dei beni mobili non registrati vale la regola di cui all'articolo 1153 del Codice Civile.
4. L'ordinanza che dispone la confisca amministrativa, sola o congiunta al pagamento della sanzione pecuniaria, è applicabile indipendentemente dall'eventuale inefficacia del sequestro cautelare per decorso dei termini fissati dalla legge.
5. Il responsabile del procedimento provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, entro tre mesi dal ricevimento dello scritto difensivo, alla predisposizione delle ordinanze afferenti violazioni che possano o debbano comportare l'irrogazione di sanzioni accessorie ed alla loro trasmissione all'autorità competente per l'emanazione. Nel caso in cui non sia pervenuto il processo verbale di accertamento e contestazione debitamente notificato entro il detto termine, esso comincia a decorrere dal momento del ricevimento del verbale medesimo.
6. Ai fini della validità delle ordinanze di cui al precedente comma, trova comunque applicazione il termine prescrizione di cui all'articolo 28 della Legge n. 689 del 1981.

Art. 31 - Misure repressive non sanzionatorie

1. I provvedimenti ripristinatori dell'interesse pubblico violato o che, comunque, applichino misure repressive non sanzionatorie sono emanati, in conformità alle norme attributive del relativo potere, nell'osservanza della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.

2. Le misure di cui al precedente comma, consistono nella revoca o nella sospensione di autorizzazioni, licenze, permessi o nulla osta, comunque denominati, o di qualsiasi atto che li sostituisca legalmente; nella cessazione o nella sospensione di attività o di chiusura di esercizi o di locali, a qualunque attività siano adibiti. Sono applicate in base a segnalazione del corpo di Polizia Locale, corredata da relazione in merito ai fatti constatati ed indicante la norma che consente o impone l'applicazione della misura. Tale indicazione non vincola l'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza con cui è applicata la misura. Le segnalazioni sprovviste della suddetta documentazione ed indicazione sono improcedibili. È fatta salva l'applicazione di norme che specialmente dispongano in materie determinate.

3. Nei casi in cui l'articolo 17 ter del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, preveda la misura ripristinatoria della sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, nel rapporto ivi indicato, o in atto separato, è fatta menzione della circostanza se l'interessato abbia sanato le violazioni ovvero abbia avviato le relative procedure amministrative. In assenza di tale indicazione, la segnalazione è improcedibile.

Art. 32 - Recidiva, reiterazione, ripetizione delle violazioni

1. Nell'ipotesi in cui la recidiva o la reiterazione di una violazione costituiscano presupposto per l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria trova applicazione l'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni. Sono fatte salve le norme speciali che dispongano diversamente.

2. Laddove il presupposto o la commisurazione di una misura ripristinatoria o, in ogni caso, repressiva non sanzionatoria siano costituiti dalla ripetizione, comunque denominata, di una violazione, questa si verifica qualora sia stato accertato lo stesso illecito per due volte in un anno, anche se non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Sono fatte salve le disposizioni normative o gli atti amministrativi che dispongano diversamente.

3. La deliberazione di cui al comma successivo può stabilire che i processi verbali di accertamento e di contestazione di particolari tipi di illecito che, in caso di ripetizione, comportino l'applicazione di una misura repressiva non sanzionatoria, facciano menzione di tale circostanza.

4. Con deliberazione della giunta comunale sono definiti criteri e modalità per la determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie o repressive non sanzionatorie consistenti nella sospensione, comunque denominata, di autorizzazioni o di attività, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Pubblicazione

1. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.

2. Le ordinanze sindacali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.

Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme contenute nei regolamenti adottati dal Comune e relative sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, non compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
3. Gli importi previsti nelle disposizioni dei regolamenti vigenti, si intendono integralmente sostituiti, in caso di divergenza, con quelli previsti in base ai criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento
4. Le norme di cui ai Titoli I e II, Capi I e II, del presente regolamento, quest'ultimo limitatamente all'articolo 13, si applicano ai procedimenti di accertamento e di contestazione di illeciti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
5. Le norme del presente regolamento diverse da quelle di cui al precedente comma 4 si applicano ai procedimenti per l'emanazione di provvedimenti sanzionatori o applicativi di misure ripristinatorie pendenti alla data di sua entrata in vigore. Sono comunque fatti salvi gli atti già compiuti sotto il regime delle norme abrogate.